COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 31/12/2019

OGGETTO: ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.

L'anno duemiladiciannove addì **TRENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **11,15**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Escalaplano, a seguito di convocazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale:

IL SINDACO Marco Lampis;

CONSIGLIERI PRESENTI	***CONSIGLIERI ASSENTI***
	AGUS DANILO
CARTA PAOLO	
LAI ALESSANDRO	
LAI ANTONIO	
	LEONI ELEONORA
LOCCI MAURO	
PISANU MICHELE	
PRASCOLU NICOLA	
	ROSAS JOHNNY
SPANO SANDRA RITA	
	USALA LAURA
ZEDDA FILIPPO ANDREA	

Consiglieri assegnati n. 12 oltre il Sindaco, totale n. 13	*totale presenti n. 9*
Consiglieri in carica n. 12 oltre il Sindaco, totale n. 13	*totale assenti n. 4*

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei, il Sindaco Marco Lampis, assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito T.U.), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "*un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette*";

PRESO ATTO che per questo Ente, nel corso dell'anno 2018, non si è reso necessario predisporre un piano di riassetto per la razionalizzazione delle società partecipate detenute, e che pertanto non si rende necessario approvare alcuna relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2018;

RITENUTO, altresì, di dover adottare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, e di predisporre, qualora ne ricorrano i presupposti, "*un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*", corredato da apposita relazione tecnica;

CONSIDERATO che in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2, del D. Lgs. 175/2016 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

CONSIDERATO, altresì, che il T.U. prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

PRESO ATTO che l'articolo 20 vieta le "*partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti*"; per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del T.U. (2017-2021);

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi della sopra richiamata normativa si rende necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

RICHIAMATO l'articolo 24 del T.U. nel 2017 ha imposto la "*Revisione straordinaria*" delle partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che tale provvedimento di revisione è stato approvato da questo Ente con deliberazione del C.C. n. 19 del 22.09.2017;

PRESO ATTO, pertanto, che il comune di Escalaplano, alla data del 31 dicembre 2018, risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Nome partecipata	*Codice fiscale*	*Tipo di partecipazione*	*Quota di partecipazione*	*Azioni societarie*
Abbanoa S.p.A.	**02934390929**	Diretta	0,0243018%	68.355

RILEVATO inoltre, per completezza, che il Comune di Escalaplano fa parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (A.A.T.O. Sardegna), dal 1° gennaio 2015 "Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.)" per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna – L.R. 4/2015 - con una percentuale di rappresentanza al per il triennio 2016/2018 pari al 0,0021096%;

VISTA la nota del 13.09.2017, con cui l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna comunica a tutti i Comuni della Sardegna la sua natura di Ente Pubblico e non di Società partecipata al quale gli Enti ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale aderiscono obbligatoriamente e che le spese che obbligatoriamente ogni Comune deve versare annualmente, sono spese di funzionamento e gestione, ripartite per ciascun Comune per il 70% in base alla popolazione residente e per il 30% in rapporto alle dimensioni dell'Ente;

CONSIDERATO che, sulla base delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio finanziario ha predisposto la scheda di rilevazione annuale delle partecipazioni, allegata alla presente (**Allegato A**), che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del T.U., intende fare proprio ed approvare;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i., che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro, le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e) nonché l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

ATTESTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

RILEVATA la non obbligatorietà del parere dell'organo di revisione sul piano di razionalizzazione periodica delle partecipate (ex art. 20 D. Lgs 175/2016) senza variazioni rispetto al parere già dato in occasione della revisione straordinaria (ex art. 24 D. Lgs 175/2016);
IL PRESIDENTE illustra il punto posto all'ordine del giorno e, dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta e si ottiene il seguente risultato:

- PRESENTI E VOTANTI N. 9;
- VOTI FAVOREVOLI N. 9;
- CONTRARI N. / ;
- ASTENUTI N. / .

All'unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di adempiere a quanto stabilito dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 175/2016 con la ricognizione delle partecipazioni comunali;

3. di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni detenute dal comune alla data del 31 dicembre 2018, come di seguito dettagliato:

Nome partecipata	***Codice fiscale***	***Tipo di partecipazione***	***Quota di partecipazione***	***Azioni societarie***	***Esito rilevazione***
Abbanoa S.p.A.	02934390929	Diretta	0,0243018%	68.355	Mantenimento senza interventi

4. di approvare la scheda di rilevazione annuale delle partecipazioni, allegata alla presente (**Allegato A**);

Pareri ex art. 49 del T.U. della legge sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.lgs. 267/2000

A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Luigi Mereu

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO — Marco Lampis

IL SEGRETARIO COMUNALE — Dott. Giovanni Mattei

Il sottoscritto Segretario Comunale:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 2 del 04/02/2016 è stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data **08/01/2020** per rimanervi per quindici giorni consecutivi

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Mattei

Escalaplano lì 08/01/2020

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno **18/01/2020:**

☐ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.lgs 267/2000;

☒ Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Mattei